5) La Commissione europea sopporterà il 50 % delle proprie spese.

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011 — FRA.BO / Commissione

(causa T-381/06)

«Concorrenza — Intese — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Decisione che accerta un'infrazione all'art. 81 CE — Ammende — Comunicazione sulla cooperazione — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Circostanze attenuanti — Immunità dalle ammende — Legittimo affidamento — Parità di trattamento»

1. *Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Limiti — Repressione delle infrazioni alle regole di concorrenza — Determinazione dell'importo delle ammende — Metodo di calcolo delle ammende — Potere discrezionale delle istituzioni — Ininfluenza della comunicazione sulla cooperazione (Comunicazione della Commissione 96/C 207/04) (v. punti 93-94)*

2. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell'importo dell'ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell'impresa incriminata — Presupposti — Potere discrezionale della Commissione — Rilevanza della qualità e dell'utilità dell'informazione fornita (Comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo D, punto 2) (v. punto 96)*

3. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Riduzione dell'ammenda a fronte della cooperazione dell'impresa incriminata — Potere discrezionale della Commissione — Confronto di dati tra casi diversi — Carattere indicativo — Aspetti da prendere in considerazione — Violazione del principio di parità di trattamento — Insussistenza (Comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo D, punto 2) (v. punti 101, 103-104)*

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La FRA.BO SpA è condannata alle spese.

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 24 marzo 2011 — XXXLutz Marken / UAMI — Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil)

(causa T-54/09)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Linea Natura Natur hat immer Stil — Marchio comunitario figurativo anteriore natura selection — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi interessati — Criteri di valutazione — Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 38, 41, 43-44)*